



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa I

, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo con il n. _____ di R.G. avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno alla persona derivante da sinistro stradale

TRA

_____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____ in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato come in atti;

ATTORE

E

CONVENUTO CONTUMACE

_____, **IN PERSONA DEL L.R.P.T.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;

CONVENUTA

CONCLUSIONI : come da verbale di udienza del 02/12/2021 e da scritti conclusionali

depositati in atti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda proposta dall'attore, avendo quest'ultimo fornito la prova di aver richiesto ai sensi dell'art. 148 Cod Ass (Dlgs 209/2005) alla compagnia convenuta - quale impresa di assicurazione del veicolo investitore - il risarcimento dei danni dallo stesso subiti in seguito all'incidente per cui è causa, il tutto a mezzo racc.ta a. r., agli atti di causa, alla l. [redacted] s.p.a. ricevuta in data ([redacted] con le quali si richiedeva il risarcimento per le lesioni subite.

Risulta, altresì, decorso anche il successivo termine di 60 giorni prima dell'introduzione del giudizio.

Va inoltre evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, una volta rispettati i requisiti di forma e di contenuto nonché lo spatium deliberandi in vigore al momento dell'invio della messa in mora, nessuna rilevanza assumono, ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria, le nuove prescrizioni relative alla stessa messa in mora e allo spatium deliberandi dettate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 148, di talché il danneggiato, ancorché agisca in giudizio dopo il 31 dicembre del 2005, non è tenuto a reiterare la richiesta nel rispetto della nuova normativa (cfr. in tal senso Cass, sez. III, 21 aprile 2011, n. 9140).

_____, di proprietà del sig _____, nell'effettuare una manovra di retromarcia, avrebbe investito l'attore mentre era su di una scala intento a portare una pianta.

In particolare secondo la versione di cui alla citazione l'autovettura urtava la scala appoggiata alla pianta provocandone la caduta unitamente all'attore.

Il primo teste escusso, _____, cognata dell'attore, dichiarava di aver visto un'auto che nell'effettuare la manovra di retromarcia non vedeva il cognato che era sulla scala intento alla potatura di una pianta nella proprietà del proprio genitore.

Precisava che la scala era appoggiata sulla strada prima del marciapiedi e il sig _____ stava potando i rami sporgenti sulla via _____ . Specificava altresì che la macchina _____ effettuava una manovra di retromarcia nella predetta strada ed urtava la scala dove era il cognato, partendo da una posizione di sosta. La teste dichiarava di aver visto tutta la scena poiché era di fronte alla scala e chiariva che il conducente dell'auto scendeva dall'auto per verificare cosa fosse successo non appena il cognato era caduto.

Quest'ultimo riportava dolori forti alla schiena, ma non perdeva sangue; tuttavia sveniva di continuo. La teste infine precisava di aver provveduto subito a chiamare l'ambulanza.

Anche l'altro teste escusso, _____, indifferente, di professione spazzino, presente sui luoghi dichiarava di aver visto la macchina che urtava la scala dove era il sig _____ vedendo quest'ultimo precipitare a terra. Dichiarava che la scala era appoggiata al muro e la sua base terminava a terra sulla strada priva di marciapiedi.

Lui si trovava di fronte alla scala mentre parlava con la cognata dell'attore. Dichiarava che la macchina urtava la scala nel mentre di una manovra di retromarcia con il lato posteriore destro. Confermava altresì che il sig. _____ non era sanguinante e lamentava forti dolori alla schiena, rimanendo immobile fino all'intervento dell'ambulanza.

Va evidenziato che le dichiarazioni testimoniali sono state molto generiche quanto alla indicazione dei punti di impatto dell'auto con la scala e alle modalità di caduta dell'attore.

Va inoltre evidenziato che, nel caso in cui il _____ fosse stato effettivamente investito da tergo da un'autovettura lo stesso nel rovinare per terra su di una superficie ruvida qual è il fondo stradale avrebbe dovuto riportare necessariamente contusioni ed escoriazioni su varie parti del corpo, considerando che l'attività di potatura della pianta farebbe pensare ad una caduta dall'alto. Tuttavia entrambi i testi hanno dichiarato che l'attore non era sanguinante.

Inoltre la prima teste, cognata dell'attore non ha saputo riferire indicazioni relative al conducente del veicolo convenuto, pur avendo dichiarato di averlo visto scendere appena verificatosi il sinistro e di aver assistito personalmente allo scambio delle generalità.

Va poi rilevata l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inviata alla Compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio, rendendo ulteriormente inverosimile che l'istante, pur avendo a

disposizione i dati identificativi di un testimone oculare non l'abbia poi indicato negli atti di richiesta di risarcimento.

Senonchè, oltre a tali lacune della prova dichiarativa va evidenziato che parte attrice non ha depositato in atti il certificato del pronto soccorso relativo alle lesioni riportate, e sul punto lo stesso consulente nominato in corso di causa ha rimarcato l'assenza del referto e del certificato di PS, nonché della certificazione dell'avvenuto soccorso del personale del 118, mai consegnati seppure richiesti dal CT della convenuta in corso del I accesso ed attesi dallo stesso CTU.

Pertanto gli accertamenti tecnici compiuti in corso di causa sono stati effettuati sulla base della sola disamina della cartella clinica.

Ne consegue che non può assumere significato decisivo la conclusione relativa alla convergenza tra le risultanze degli accertamenti peritali e le lesioni lamentate, e ciò in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito in alcun modo la C.T.U., nel caso di specie medico – legale, può essere invocata quale prova rassicurante della veridicità del fatto storico narrato e delle conseguenze eziologicamente connesse allo stesso.

Va infatti evidenziato che in ordine al profilo del nesso di causalità l'assenza dello stesso certificato di Pronto Soccorso non offre certezza sulla riferibilità causale delle immediate conseguenze lesive del sinistro. Infatti non è possibile desumere implicitamente dal decorso cartella clinica l'avvenuta prestazione di pronto soccorso

che, sempre a mente della cartella clinica, predetta non risulterebbe menzionata se non indirettamente attraverso l'elencazione degli esami clinici riferibili alla data del

Tuttavia detti esami clinici sono riportati senza orario e senza alcuna indicazione di triage e di accettazione del paziente. Tali indicazioni, ove esistenti, avrebbero consentito di ricollegare l'intervento del 118 all'avvenuto sinistro nei tempi di ordinario trasporto ospedaliero, in considerazione della diagnosi di frattura vertebrale e del notevole danno biologico che ne sarebbe conseguito.

Nel caso di specie le carenze probatorie documentali unitamente alla genericità delle dichiarazioni testimoniali lasciano ulteriori dubbi anche sulla pericolosità ed imprudenza della posizione dell'attore che lo avrebbe reso più esposto al pericolo di investimento, sotto il profilo dell'eventuale concorso di colpa.

Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione occorre una valutazione di merito non fine a se stessa, valutando in concreto la pericolosità di tale posizione rispetto alla capacità del conducente del veicolo di localizzarla e quindi alla imprevedibilità della presenza del pedone sulla sede stradale, e arrivando a determinare la sussistenza di un rapporto concausale nella provocazione del sinistro riconducibile alla condotta del danneggiato, ovvero di un concorso di colpa nella misura accertata.

Invero e per mera completezza nel caso di specie il posizionamento della scala sulla via per la potatura di una pianta nella proprietà privata costituisce un comportamento poco

diligente nel limite in cui l'occupazione della sede stradale per detta causale andava evidenziata con una opportuna segnalazione trattandosi di strada a doppio senso di marcia. Detta attrezzatura infatti costituisce strumentazione non immediatamente consona all'adibizione nelle vicinanze della sede stradale.

Conclusivamente alla luce di tutti gli elementi evidenziati la domanda va rigettata.

Il rigetto della domanda per le carenze probatorie predette e le scarse difese della compagnia assicurativa giustificano la compensazione delle spese processuali.

Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte attrice

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico

, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.

di R.G., così provvede:

- rigetta la domanda proposta dall'attore
- compensa le spese
- pone definitivamente le spese del C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice.

Così deciso in Nola, li

Il Giudice Unico